

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

N. 13 Reg.

del 25.02.2021

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Approvazione convenzione da stipulare con il Tribunale Ordinario di Patti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18,45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		P R E S E N T I	A S S E N T I
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo	VICE SINDACO	X	
3. FRAGALE Marisa	ASSESSORE	X	
4. MANCARI Antonio	ASSESSORE	X	
5. CASTROVINCI Marzia	ASSESSORE	X	

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risultano assenti =====

PARTECIPA il Segretario Comunale D.ssa Francesca Calarco

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall' Area Amministrativa che di seguito integralmente si riporta:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 e s.m.i. i giudici possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D. Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato D. Lgs. n. 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

Considerato il particolare rilievo che riveste l'istituto del lavoro di pubblica utilità volto a consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non corretto e a rischio, in una opportunità di crescita e un'occasione per conoscere il mondo del volontariato che opera nel sociale;

Ritenuto, pertanto, di contribuire a promuovere una più ampia applicazione di tale sanzione mediante l'approvazione della richiesta convenzione;

Vista la bozza di Convenzione pervenuta dal Tribunale Ordinario di Patti, che si compone di n.8 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'art. 3 della Legge 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti gli pareri favorevoli resi del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile per oneri riflessi che ne possono derivare;

PROPONE

1. Di approvare, per quanto sopra esposto, lo schema di Convenzione, costituita da n. 8 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale, tra il Comune di Frazzanò ed il Tribunale Ordinario di Patti, a ciò delegato dal Ministero della Giustizia, relativa allo svolgimento di attività di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 38/08/2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2011;

2. Di dare atto che la Convenzione su indicata prevede, tra l'altro, che è obbligatoria ed a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi;

3. Di dare atto che non è peraltro al momento attuale in alcun modo quantificabile l'ammontare della spesa che l'ente dovrà sostenere a tale titolo nel corrente esercizio e che, pertanto, il relativo importo, sarà impegnato con apposito provvedimento del responsabile al competente intervento del bilancio di previsione 2021;

4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere, in rappresentanza del Comune, la convenzione come sopra approvata;

5. Di precisare che la persona che verrà assegnata sarà adibita all'espletamento di lavori "attività istituzionali propri dell'Ente";

6. Di comunicare il presente atto alla cancelleria del Tribunale Ordinario di Patti ed al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali;

7. Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Ing. Di Pano Gino





Tribunale Ordinario Di Patti

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 D. L. VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

- 1) a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28 agosto 2000 n. 274 , in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art . 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 , nonché dell'art. 186 , comma 9 bis D. lvo 285/92 , i Giudici possono applicare , su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità , consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato , le Regioni , le Provincie , i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 2) l'art. 2 , comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 , emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo , stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia , o, su delega di questo , con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1 , comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 3) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito " la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia , che interviene nel presente atto nella persona del _____

giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale");

e il Comune di Frazzanò nella persona del legale rappresentante _____

– (di seguito " l' Amministrazione"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Amministrazione consente che nr. _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall' art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa , l'Amministrazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni : "attività istituzionali proprie dell'Ente".

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D. M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) (di seguito "coordinatore");

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni sono quelli indicati nell'allegata scheda.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla

Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo di lavoro dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni do-

vranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato ,salve le eventuali responsabilità , a termini di legge , delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale , nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Patti li _____

Per il Tribunale di Patti
Il Presidente del Tribunale

Per L'Amministrazione
Il Sindaco

DENOMINAZIONE E SEDE DELL' ENTE
TIPO DI ATTIVITA' CUI VERREBBE ADIBITA LA PERSONA CONDANNATA
GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBE SVOLTO IL LAVORO
CONTROLLI INTERNI IN CUI VERREBBE SOTTOPOSTO IL BENEFICIARIO DEI LAVORI
NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

L' AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA, ALTRESI', AD ASSICURARE IL LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI E RIGUARDO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.

N. CONDANNATI

DURATA ANNI

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sulla presente **proposta di deliberazione**: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 25/02/2021

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 25/02/2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Liirò Peluso Carmelo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Calarco

|| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Calarco

 <p>COMUNE DI FRAZZANÒ PROVINCIA DI MESSINA P. C. G. all'originale per us amministrativo 25/02/2024 IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ Al n. _____</p> <p>Frazzanò li _____</p> <p>L'Istruttore Amm.vo F.to Castrovinci Ermelinda</p> <p>Il Segretario Comunale F.to D.ssa Francesca Calarco</p>
---	---

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_giorno _____

decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, LR . n.41/91)

|| il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12,comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Calarco